



PROVINCIA DI MATERA

SERVIZIO 7

NUM. 151 DEL 11-11-2021

REGISTRO GENERALE N. 2037 DEL 11-11-2021

COPIA

OGGETTO: D.P.R. n. 59/2013 - D.LGS n. 152/06 (E S.M.I.) - ART. 269 COMMA 8 - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER LO STABILIMENTO DI PRODUZIONE DI OLIO DI SOIA EPOSSIDATO (ESO), TRASFORMAZIONE DELLA GLICERINA E RIATTIVAZIONE DELL'IMPIANTO DI ESTERIFICAZIONE (FEROIL) E DELLA CALDAIA AD OLIO DIATERMICO A SERVIZIO DELL'IMPIANTO STESSO. MODIFICA SOSTANZIALE ED AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE PRECEDENTEMENTE RILASCIATA CON D.D. N. 1648 DEL 02/10/2020. DITTA: GREENSWITCH S.R.L. CON SEDE LEGALE IN ZONA INDUSTRIALE, S.N.C. - LOC. MACCHIA NEL COMUNE DI FERRANDINA (MT).

L'ISTRUTTORE
F.TO EUSTACHIO
MONTEMURRO

IL R.U.P.
F.TO FRANCESCO MALVASI

Il Responsabile di P.O.

Letta la relazione di seguito riportata:

VISTA l'istanza pervenuta per il tramite del SUAP ID 2078 Prot. REP_PROV_MT/MT-SUPRO/0047147 del 06/09/2021 (acquisita al protocollo dell'Ente con n. 0013712 del 06/09/2021) con la quale la Ditta "GREENSWITCH S.r.l." ha presentato domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) relativa alla modifica dello stabilimento di produzione di Olio di Soia Epossidato (ESO) trasformazione della Glicerina, in seguito alla riattivazione dell'impianto di esterificazione (FEROIL) e della caldaia ad olio diatermico a servizio dell'impianto stesso, ubicata in Zona Industriale, snc - Loc. Macchia del Comune di Ferrandina (MT), corredata dalla documentazione tecnica;

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 1648 del 08/10/2020 con la quale la Ditta "GREENSWITCH S.r.l." è stata autorizzata ai sensi del D.P.R. n. 59/2013 (AUA) alla modifica dell'impianto con aggiornamento e rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale precedentemente rilasciata ai sensi dell'art. 269 comma 8 D.Lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.) dalla Provincia di Matera con D.D. n. 1404 del 08/07/2019 e successiva rettifica n. 1410 del 08/07/2019;

CONSIDERATO che i titoli abilitativi, pertinenti all'esercizio dello stabilimento in oggetto, sostituiti nell'A.U.A. sono i seguenti (rif. art. 3 comma 1 del D.P.R. n. 59/2013):

- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152;
- comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della Legge 26 Ottobre 1995 n. 447;

ESAMINATA la documentazione tecnica a corredo dell'istanza, dalla quale si evince che la Ditta proponente svolge attività di produzione di Olio di Soia Epossidato (ESO), trasformazione della Glicerina e produzione di olio a bassa acidità in seguito alla riattivazione dell'impianto di esterificazione (FEROIL);

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.) "*Norme in materia ambientale*" (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 Aprile 2006 - Supplemento Ordinario n. 96), di cui Parte III riferita alle "*Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*" e Parte V riferita alle "*Norme in materia di tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera*";

VISTO il D.Lgs. n. 4 del 16 Gennaio 2008 che detta ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 Aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale;

VISTO il D.Lgs. n. 128 del 29 Giugno 2010 noto come *terzo correttivo "Modifiche ed integrazioni al Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 Giugno 2009, n. 69"* (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 186 del 11 Agosto 2010 - Supplemento Ordinario n. 184);

VISTO il D.P.R. n. 59/2013 "*Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale, a norma dell'art. 23 del D.Lgs. n. 5/2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 35/2012*";

VISTO in particolare l'art. 2 comma 1 lett. b) del Decreto che individua la Provincia quale "Autorità competente" ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'AUA;

VISTA la "Circolare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale del D.P.R. n. 59, del 13/03/2013" emesso dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 07/11/2013 (protocollo n. 0049801/GAB);

VISTA la D.G.R. n. 689 del 22/06/2016 "D.P.R. n. 59/2013 e D.P.C.M. 08/05/2015 art. 1 comma 2 - Approvazione linee guida regionali in materia di Autorizzazione Unica Ambientale e adozione del modello unico semplificato ed unificato per la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.)";

VISTA la D.G.R. n. 492/2019 "Aggiornamento ed integrazione del modello semplificato ed integrato per la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) approvato con D.G.R. n. 689/2016";

VISTO il D.Lgs. n. 155 del 13/08/2010 - *“Attuazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa”*;

VISTO il D.Lgs. n. 183 del 15/11/2017 – *“Attuazione della Direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 Novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell’atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell’atmosfera, ai sensi dell’articolo 17 della Legge 12 Agosto 2016, n. 170 (G.U. n. 293 del 16/12/2017);*

VISTO il D.Lgs. n. 102 del 30/07/2020 – *“Disposizioni integrative e correttive al Decreto Legislativo 15 Novembre 2017 n. 183 di attuazione della Direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25/11/2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell’atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera, ai sensi dell’art. 17 della Legge 12 Agosto 2016 n. 170”*;

VISTA la L.R. 14 Giugno 2007 n. 17 (Regione Basilicata) – Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale;

VISTO il Regolamento attuativo di cui all’art. 4 della L.R. 17/01/1994 n. 3 *“Tutela, uso e risanamento delle risorse idriche”* n. 14 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA;

VISTA la L.R. 29 Maggio 2017 n. 9 - art. 5 (Regione Basilicata) – LINEE GUIDA REGIONALI in materia di approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, autorizzazione provvisoria, disciplina e regimi amministrativi degli scarichi di acque reflue domestiche e di acque reflue urbane, *(Approvazione e richiesta di parere alla Commissione Consiliare D.G.R. n. 772 del 30/10/2019; Approvazione D.G.R. n. 380 del 04/06/2020)*;

VISTA la Legge 26 Ottobre 1995 n. 447 *“Legge quadro sull’inquinamento acustico”*;

VISTO il Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, n. 81: *“Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 Agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”* (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 Aprile 2008 - Supplemento Ordinario n. 108);

VISTE le D.G.R. n. 3340/1999, n. 670/2001 e n. 1504/2005, con le quali sono state approvate le decisioni del C.R.I.A. che ha stabilito per i nuovi impianti:

- di esaminare quelli che presentano nelle emissioni sostanze di cui alle tabelle A₁ e A₂ allegate al D.M. 12/07/1990 (attualmente Parte II Allegato 1 alla Parte V del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.);
- di rimettere all’esame dell’Ufficio Compatibilità Ambientale gli altri impianti applicando come valori limite delle sostanze inquinanti il limite inferiore stabilito dal D.M. 12/07/1990 (attualmente Allegato 1 alla Parte V del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.) per ognuna di esse diminuito del 20%;
- di fissare per le sostanze inquinanti non rientranti tra quelle elencate negli Allegati 1 e 2 del D.M. 12/07/1990 (attualmente Allegato 1 alla Parte V del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.) un valore limite di emissione risultante da:
 - a) comparazione con quanto stabilito per lo stesso inquinante dalle altre Regioni;
 - b) eventuali analogie con le sostanze riportate negli Allegati 1 e 2 del D.M. 12/07/1990 (attualmente Allegato 1 alla Parte V del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.);
 - c) riferimenti ad impianti similari, già autorizzati alle emissioni in atmosfera con parere favorevole del C.R.I.A.;

ATTESO che, per le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 128/2010, il D. Lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.) all’art. 269, comma 8, stabilisce il rinnovo/aggiornamento solo in caso di modifica sostanziale dell’intero stabilimento che comporta il decorso di un nuovo periodo di quindici anni;

RITENUTO, pertanto, di dover accogliere la domanda di modifica dell’impianto, relativo alle emissioni in atmosfera prodotte dallo stabilimento della Ditta *“GREENSWITCH s.r.l.”*, sulla base dell’istruttoria effettuata dal funzionario incaricato, resa nella predisposizione del presente atto, per le seguenti considerazioni:

- l’impianto della GREENSWITCH S.r.l. ricade nella perimetrazione del sito di interesse nazionale *“Area Industriale della Val Basento”*, all’interno di un vasto comprensorio pianeggiante che costeggia il fiume Basento partendo da Grassano e arrivando a Mataponto. Nello specifico lo stabilimento in oggetto fa parte della Zona Industriale del Comune di Ferrandina (MT);
- la Ditta GREENSWITCH S.r.l. opera nel settore della chimica verde allo scopo di produrre e vendere prodotti derivati prevalentemente da materie prime rinnovabili, in particolare oli di origine vegetale di qualsiasi natura. Per lo svolgimento delle proprie attività, la Ditta GREENSWITCH S.r.l. si avvale di impianti esistenti; nello specifico le linee di impianto già autorizzate con D.D. n. 1648 del 02/10/2020 sono quelle relative alla produzione di Olio di Soia Epossidato (ESO), l’impianto di trasformazione della Glicerina grezza in Glicerina tecnica o farmaceutica e

l'impianto di cogenerazione che, non ha la funzione di un impianto produttivo vero e proprio ma, svolge attività finalizzata all'abbattimento dei consumi energetici, consentendo il recupero di energia termica prodotta dalla combustione e fornendo contemporaneamente energia elettrica necessaria alle linee di impianto per la produzione di Olio di Soia Epossidato (ESO) e per la trasformazione della Glicerina grezza in glicerina tecnica o farmaceutica;

- attualmente l'impianto della Ditta "GREENSWITCH S.r.l." è dotato di quattro punti di emissione già autorizzati con D.D. n. 1648 del 02/10/2020:
 - **E1** collegato all'impianto di abbattimento "blow-down" usato per la produzione di Olio di Soia Epossidato (ESO) e per la trasformazione di glicerina grezza in glicerina tecnica o farmaceutica;
 - **E2** collegato all'impianto di cogenerazione (gruppo MWM TCG3016 V16 250), collocato all'interno di un container e costituito da un motore cogenerativo alimentato a gas metano, che produce energia e calore;
 - **E4** collegato alla caldaia LUZI di potenza pari a 6,2 MW ed utilizzata nel processo di produzione di Olio di Soia Epossidato (ESO);
 - **E4-bis** collegato alla caldaia BONO di potenza pari a 2,9 MW ed utilizzata nel processo di trasformazione della glicerina grezza in glicerina tecnica o farmaceutica;
- la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale viene richiesta in seguito alla riattivazione dell'impianto di esterificazione (FEROIL) e della caldaia ad olio diatermico a servizio dell'impianto stesso, che prevede la riattivazione di un punto di emissione denominato **E3** (precedentemente denominato **E3-bis** alimentato esclusivamente a gas metano ed autorizzato con D.D. n. 75AB.2012/D.00841 del 18/06/2012 dalla Regione Basilicata - Ufficio Compatibilità Ambientale - Dipartimento Ambiente, Territorio e Politiche della Sostenibilità). Si tratta di un impianto già esistente sul quale sono stati eseguiti solo lavori di manutenzione straordinaria. Le emissioni generate dal processo di esterificazione (esalazioni alcaline) saranno convogliate al camino **E1** (collegato al sistema di abbattimento "blow-down"), dove già confluiscono le emissioni originate dal processo di produzione di Olio di Soia Epossidato (ESO) e di trasformazione della glicerina grezza e già autorizzate con D.D. n. 1648 del 02/10/2020;

DESCRIZIONE DEL PROCESSO EMISSIVO IMPIANTO DI ESTERIFICAZIONE (FEROIL)

L'impianto di esterificazione prevede la produzione di olio a bassa acidità come miscela di mono-di-trigliceridi e acidi grassi liberi, mediante l'esterificazione della materia prima (oli/acidi grassi ad alto grado di acidità) con glicerina tecnica. Esso è interamente alloggiato all'interno di una struttura realizzata in carpenteria metallica (saldata e bullonata), poggiante alla base su fondazioni dirette in calcestruzzo armato.

La capacità produttiva a regime dell'impianto è pari a 25.000 kg/h di esterificato, da impiegare come materia prima per la produzione di biodiesel o come alimentazione degli impianti di cogenerazione. L'impianto è costituito da sei reattori in serie del tipo CSTR (Continuous Stirred Tank Reactor), ciascuno con capacità geometrica di circa 30 m³.

La reazione di esterificazione ha necessità di essere condotta a temperature comprese tra i 220 ed i 240 °C, con tempi di permanenza di circa 6 ore.

Ciascun reattore è dotato di un sistema di riscaldamento ed omogeneizzazione della miscela reagente attraverso una pompa di ricircolo in uno scambiatore verticale esterno a fascio tubiero riscaldato ad olio diatermico. Il trasferimento della miscela reagente tra i vari reattori viene effettuato per mezzo di pompe centrifughe aventi camicia di raffreddamento ad acqua di torre e tenuta meccanica doppia flussata con glicerina.

Come già accennato nell'impianto di esterificazione la materia prima in alimento è costituita da una miscela di acidi grassi ad alto peso molecolare e pertanto non volatili. Essa non contiene solventi ed il processo di esterificazione è in fase eterogenea tra oli a diverso grado di acidità e acqua di reazione. Le emissioni generate dal processo di esterificazione vengono convogliate nel sistema di abbattimento "blow-down" al camino **E1** e potrebbero contenere solo vapori di NaOH.

A servizio dell'impianto FEROIL viene utilizzato un generatore ad olio diatermico, una macchina già esistente sulla quale è stato eseguito un revamping per aggiornamento tecnologico, efficientamento energetico ed un aggiornamento dei sistemi di sicurezza e controllo, dal cui processo di combustione si generano emissioni convogliate nel punto di emissione denominato **E3** (precedentemente **E3-bis**, di cui alla D.D. n. 75AB.2012/D.00841 del 18/06/2012 della Regione Basilicata);

- la riattivazione dell'impianto di esterificazione (FEROIL) non comporta una modifica delle caratteristiche degli scarichi delle acque reflue già autorizzate con D.D. n. 1648 del 02/10/2020;

- la Ditta GREENSWITCH S.r.l. provvederà ad effettuare una valutazione fonometrica successiva alla riattivazione dell'impianto di esterificazione (FEROIL) e della caldaia a servizio di detto impianto, al fine di valutare il rispetto delle normative vigenti, in assenza di un piano di zonizzazione acustica del Comune di Ferrandina (MT);
 - le modifiche dello stabilimento della Ditta "GREENSWITCH S.r.l." risultano sostanziali, così come definito dall'art. 269 comma 8 del D.Lgs n. 152/2006 (e s.m.i.), in quanto comportano un aumento del flusso di massa ed una variazione delle condizioni di convogliabilità degli inquinanti in atmosfera;
 - la modifica di che trattasi si configura quale modifica dello stabilimento e come tale disciplinata dal D.P.R. n. 59/2013, con conseguente aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.);
 - la Provincia di Matera, con nota Prot. n. 0017005 del 26/10/2021, faceva richiesta al Comune di Ferrandina, individuato come unico soggetto competente in materia (art. 269 comma 3 D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.), di esprimersi per i pareri necessari per la conclusione del procedimento di rilascio di AUA, il quale con nota Prot. G.0021004/2021 del 27/10/2021 (acquisita al Protocollo dell'Ente con n. 0017098 del 27/10/2021) esprimeva **parere favorevole** al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativamente alla modifica delle emissioni in atmosfera prodotte dallo stabilimento;
 - la relazione e la documentazione tecnica a corredo della domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) risultano esaustive;
 - i valori limite di emissione che la Ditta dovrà rispettare sono quelli indicati nella tabella riassuntiva delle emissioni predisposta dall'Ufficio Ambiente, facente parte integrante della presente determinazione;
 - viene ritenuto che tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime dello stabilimento modificato debba intercorrere al massimo un mese;
- RITENUTO**, pertanto, di poter procedere all'aggiornamento del provvedimento di AUA a favore della Ditta "GREENSWITCH S.r.l.", sulla scorta dell'istruttoria effettuata dal funzionario incaricato e dei pareri acquisiti, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 art. 269 comma 8 (e s.m.i.) e D.P.R. n. 59/2013 art. 6, sostituendo l'autorizzazione rilasciata con D.D. n. 1648 del 02/10/2020 dalla Provincia di Matera - Area III Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente – Ufficio Ambiente, attesa la sostanzialità della modifica prospettata;
- CONSIDERATO** che agli esiti dell'istruttoria e per quanto sopra esposto, non sono emersi motivi ostativi all'adozione del provvedimento di rinnovo/aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- RICHIAMATI** i motivi espressi in narrativa e fatti salvi i pareri, le autorizzazioni ed i nulla osta di competenza di altri Enti, o comunque facenti capo ad altre normative non inerenti al presente atto;
- Il sottoscritto Responsabile di P.O. dichiara l'insussistenza, allo stato attuale, del conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990 e delle misure del Piano Anticorruzione in relazione al citato procedimento amministrativo;
- Tutto ciò premesso si propone al Dirigente l'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.);

IL RESPONSABILE DI P.O.
F.to Geom. Francesco MALVASI

IL DIRIGENTE DELL'AREA III

LETTE le premesse innanzi riportate;

VISTA la documentazione in essa richiamata, nonché quella allegata a corredo della medesima;

VISTO l'art. 107 e 109 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

VISTO lo Statuto Provinciale;

VISTO l'art. 17 del D.Lgs. 165/01;

TENUTO CONTO che il presente provvedimento non comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione economica - finanziaria della provincia o sul suo patrimonio;

D E T E R M I N A

- 1) la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per essere adottato;
- 2) **di adottare** l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), ai sensi del D.P.R. n. 59/2013 Capo II art. 3, a favore della Ditta "GREENSWITCH S.r.l.", relativa all'impianto di produzione di Olio di Soia Epossidato (ESO), trasformazione della Glicerina grezza in glicerina farmaceutica e riattivazione dell'impianto di esterificazione (FEROIL) e della caldaia ad olio diatermico a servizio dell'impianto stesso, ubicato in Zona Industriale, snc – Loc. Macchia, del Comune di Ferrandina (MT), Foglio di mappa n. 64 Particelle n. 161, 162, 158, 157, 160, 228, 227, 205, 225, 223, 306, 226, 159, 304, 224, 222, 307, 293, 297, 440, 442 per i seguenti titoli abilitativi indicati dal D.P.R. n. 59/2013 art. 3 comma 1 lettere:
 - a) autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione Seconda della Parte TERZA del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 per le acque reflue industriali e le acque meteoriche che recapitano in corpo idrico superficiale;
 - c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n. 152 (e s.m.i.), concernente le emissioni convogliate prodotte dall'attività di produzione di Olio di Soia Epossidato (ESO), dalla trasformazione della Glicerina grezza in glicerina farmaceutica, dall'impianto di Cogenerazione e dalla riattivazione dell'impianto di esterificazione (FEROIL) e della caldaia ad olio diatermico a servizio dell'impianto stesso;
 - e) comunicazione o nulla osta, di cui all'art. 8, comma 4 o comma 6, della Legge 26 Ottobre 1995 n. 447;
- 3) **di dare atto** che il presente provvedimento sostituisce a tutti gli effetti, come aggiornamento, l'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dalla Provincia di Matera con Determinazione Dirigenziale n. 1648 del 02/10/2020, alla società "GREENSWITCH S.r.l." e pertanto il periodo di validità resta quello stabilito con detta autorizzazione;
- 4) **di dare espressamente atto** che il titolare dell'autorizzazione è tenuto al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni vincolanti:
 - a) con riferimento all'autorizzazione di cui all'art. 3 comma 1 **lettera a)** del D.P.R. n. 59/2013 - **ACQUE REFLUE INDUSTRIALI ED ACQUE METEORICHE** – considerato che gli scarichi idrici dello stabilimento restano invariati si confermano le prescrizioni stabilite nella precedente Autorizzazione rilasciata con D.D. n. 1648 del 02/10/2020 che integralmente vengono di seguito riportate:
 - attenersi al disposto del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. - parte terza - per quanto concerne il trattamento delle acque reflue industriali provenienti dallo stabilimento e delle acque meteoriche di piazzale, con obbligo del gestore a rispettare costantemente e rigorosamente i limiti di accettabilità in concentrazione fissati dalla Tabella 3 - scarico in acque superficiali (corpo recettore fiume Basento) - dell'allegato 5 alla Parte TERZA del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. di tutti i parametri ivi elencati;
 - la presenza di anomalie e/o scarico fuori tabella dovrà essere comunicata tempestivamente (anche a mezzo fax n. 0835/306361) all'Ufficio Ambiente della Provincia di Matera e comporterà l'immediata sospensione dello scarico stesso;
 - garantire, per l'intera durata della presente autorizzazione, l'accessibilità dello scarico per il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo, effettuando con cadenza periodica le operazioni di manutenzione e pulizie atte a rendere agibile l'accesso al punto assunto per i campionamenti;
 - divieto di diluizione dello scarico finale per rientrare nei limiti di accettabilità con acque prelevate allo scopo;
 - effettuare, per i successivi controlli, con **periodicità semestrale** (mesi 6), analisi dello scarico per i parametri ritenuti significativi per lo scarico stesso mediante certificati e non con rapporti di prova, conservandone i referti analitici in apposito registro a disposizione dell'autorità di controllo;
 - eseguire idonea e periodica manutenzione dei sistemi di depurazione utilizzati, al fine di garantire un costante ed efficiente funzionamento, conservando la documentazione attestante l'avvenuto smaltimento dei residui, da esibire su richiesta degli organi di controllo;
 - assicurare la presenza nell'insediamento di personale in grado di presenziare ai controlli, ai campionamenti e ai sopralluoghi e di essere abilitato a controfirmare i relativi verbali;
 - di condottare, appena ripristinate le condizioni infrastrutturali citate nella nota prot. AROP 33 del 26 maggio 2017 di Tecnoparco, tutti gli scarichi di acque reflue industriali, presso gli impianti esistenti, dandone comunicazione alla Provincia di Matera - Ufficio Ambiente;

- b) con riferimento all'autorizzazione di cui all'art. 3 comma 1 **lettera c)** del D.P.R. n. 59/2013 - **EMISSIONI IN ATMOSFERA-**

QUADRO PRESCRITTIVO

- a) i valori limite di emissione che devono essere rispettati sono quelli contenuti nella Tabella riassuntiva delle emissioni di seguito riportata e facente parte integrante del presente provvedimento autorizzativo
- b) un eventuale valore della concentrazione degli inquinanti pari al limite autorizzato dovrà essere tale da non superare comunque il valore del flusso di massa che si ottiene dal prodotto del limite di concentrazione, indicato nella tabella riassuntiva delle emissioni, per la portata dell'effluente gassoso secco;
- c) l'autorità competente per il controllo è autorizzata ad effettuare presso gli stabilimenti tutte le ispezioni che ritenga necessarie per accertare il rispetto dell'Autorizzazione; il gestore fornisce a tale autorità la collaborazione necessaria per i controlli, anche svolti mediante attività di campionamento, analisi, raccolta di dati ed informazioni, funzionali all'accertamento del rispetto delle prescrizioni;
- d) il gestore assicura in tutti i casi l'accesso in condizioni di sicurezza, anche sulla base delle norme tecniche di settore, ai punti di prelievo e di campionamento;
- e) affinché siano rispettate condizioni di flusso omogeneo all'interno dei condotti durante il campionamento, il piano di misurazione dovrà essere posizionato il più lontano possibile da ogni forma di disturbo in grado di produrre una variazione nella direzione dei flussi; i tronchetti di prelievo (porte di misura) dovranno essere posti in un tratto rettilineo dei condotti pari a 5 diametri idraulici a monte e 2 diametri idraulici a valle (comunque 5 diametri idraulici dallo sbocco del condotto) di qualsiasi deformazione dei condotti stessi (curve, aspiratori, restringimenti, silenziatori ecc.) o, quando questo non sia possibile per difficoltà costruttive o di accesso, nei punti centrali dei tratti rettilinei più lunghi possibili; le misure saranno eseguite su sezioni trasversali dei condotti con forma e superfici costanti;
- f) i punti di prelievo degli effluenti devono essere agevolmente raggiungibili, in modo da consentire il campionamento senza difficoltà operative ed essere posti tra 120 e 150 cm al di sopra della superficie della piattaforma di lavoro, in modo tale da consentire al personale di operare in posizione ergonomica secondo la norma *UNI EN 15259* e secondo il dettato normativo di sicurezza in materia di lavoro (D.Lgs. n° 81/08);
- g) i condotti devono essere identificabili univocamente mediante apposita targa ben visibile a distanza con apposta la stessa sigla alfanumerica attribuita nella Tabella riassuntiva delle emissioni, per non ingenerare confusione sull'attribuzione del tipo di emissione in atmosfera;
- h) predisporre che l'ubicazione dei condotti e la quota degli scarichi aeriformi siano conformi a quanto contenuto nei regolamenti comunali e/o alle prescrizioni impartite dalle autorità territoriali competenti in materia igienico-sanitaria e la direzione del flusso emissivo allo sbocco sia verticale verso l'alto, al fine di favorire la corretta dispersione degli inquinanti;
- i) le canalizzazioni, gli esaustori, i condotti e comunque tutte le superfici aventi una temperatura ustionante pari a $t > 60$ °C che si trovano nel raggio di azione degli operatori addetti al campionamento dovranno essere opportunamente protette o segregate mediante schermi protettivi disperdenti o isolanti (coibentati); le superfici aventi una temperatura ustionante devono essere segnalate mediante apposita cartellonistica;

CONDIZIONI DI PRELIEVO E PERIODICITÀ DEI MONITORAGGI

- j) i condotti che emettono in atmosfera e che convogliano gli effluenti in uscita dagli impianti costituenti lo stabilimento devono essere provvisti di tronchetti di prelievo dotati di opportuna chiusura (a baionetta, a vite o controflangia cieca) per il campionamento e la successiva quantificazione degli inquinanti e precisamente:
- per il campionamento dell'analita **polveri totali** (metodo manuale - norma UNI EN 13284-1:2017) è richiesto il controllo dell'isocinetismo; di conseguenza, per l'accesso al flusso emissivo dei condotti **E2** ed **E3** i tronchetti di prelievo, secondo la norma UNI EN 15259:2008, dovranno avere un diametro interno di almeno 125 mm (UNI 15259:2008, fig. A.3) ed essere muniti di controflangia di tenuta per consentire di fissare la flangia della sonda combinata al corpo degli stessi;
 - il punto di emissione **E3**, poiché ha un diametro compreso tra 0,35 e 1,1 metri (650 mm), dovrà, ai sensi della norma UNI EN 15259:2008 - par. 8.2, tab. 2 (adottata da questo Ente) -, avere due linee di campionamento ed un numero minimo di 4 punti di prelievo per la rilevazione delle polveri totali, all'interno della sezione ortogonale del condotto e destinata alle misure; sarà quindi dotato di 2 tronchetti di prelievo sul condotto, normati secondo la UNI EN 15259:2008;

- per il campionamento degli inquinanti **NaOH**, **HCOOH**, **CH₃OH S.O.V.** ed **NO_x** non è richiesto il controllo dell'isocinetismo; di conseguenza è consentito accedere ai flussi emissivi dei condotti **E1**, **E4**, **E4 bis** mediante tronchetti di prelievo regolamentati dal metodo UNICHIM n° 422 del tipo A o B;
- k) nel caso si verificano situazioni anomale durante l'esercizio dell'impianto di cogenerazione tali da comportare una variazione significativa dei normali impatti ambientali (fughe di gas, ancorché o prolungato fermo impianto tale da comportarne la riattivazione) il gestore dell'impianto dovrà darne tempestiva comunicazione scritta, anche a mezzo fax, alla Provincia di Matera - Ufficio Ambiente e al Comune di Matera, fornendo indicazioni sulle cause tecniche, sulla presunta durata della fermata e sugli interventi effettuati ove necessari;
- l) i Composti Organici Volatili C.O.V. (o S.O.V.) da campionare saranno quelli che recano definizione nell'art. n° 268, lettera ll) del D.Lgs.n. 152/2006 e s.m.i., rispondenti a *qualsiasi composto organico che abbia a 293,15 °K (20 °C) una pressione di vapore di 0,01 kPa o superiore, oppure che abbia una volatilità corrispondente in condizioni particolari di uso;*
- m) l'impianto di cogenerazione deve rispettare i valori limite di emissione indicati nella tabella prescrittiva, riferiti ai periodi di normale funzionamento (esclusi i periodi di avviamento, arresto e guasti) ed al volume di effluente gassoso secco rapportato alle condizioni normali di temperatura e pressione per gli aeriformi (0 °C - 273 K - 101325 Pa);
- n) comunicare alla Provincia di Matera - Ufficio Ambiente, all'A.S.M. - Dipartimento di Prevenzione Collettiva della Salute Umana e al Comune di Ferrandina (MT), territorialmente interessati, la data fissata per l'avviamento dell'impianto **FEROIL** almeno quindici giorni prima. Il termine ultimo per la messa a regime dell'impianto è di 1 mese a partire dalla data fissata per l'avviamento.
- o) effettuare, nell'arco di dieci giorni dalla messa a regime dell'impianto **FEROIL**, due determinazioni, con intervallo di cinque giorni l'una dall'altra, delle specie inquinanti dell'emissione siglata **E3**, dichiarata dalla Ditta "GREENSWITCH S.r.l." e riportata nella tabella riassuntiva di seguito riportata;
- p) effettuare i monitoraggi periodici successivi a quelli previsti al punto o) con periodicità pari a mesi dodici (12) per il punto di emissione **E3**;
- q) effettuare monitoraggi periodici per i punti di emissione già autorizzati **E2**, **E4** ed **E4 bis**, con frequenza pari a mesi dodici (12) e pari a mesi sei (6) per il punto di emissione **E1**;
- r) annotare, a prelievi eseguiti, su apposito registro con pagine numerate e firmate dal responsabile dell'impianto, posto a disposizione degli organi di controllo competenti, la data, l'orario ed i riscontri analitici delle misure, le caratteristiche di funzionamento delle apparecchiature esistenti, nonché le operazioni di manutenzione e/o sostituzione dei sistemi di abbattimento degli inquinanti;
- s) comunicare alla Provincia di Matera - Ufficio Ambiente e all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata (A.R.P.A.B.) la data fissata per i controlli sulle emissioni almeno quindici (15) giorni prima;
- t) comunicare alla Regione, alla Provincia di Matera - Ufficio Ambiente, all'A.S.M. - Dipartimento di Prevenzione Collettiva della Salute Umana, al Comune di Ferrandina (MT), competenti per territorio ed all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata (A.R.P.A.B.), i dati relativi alle emissioni riscontrati in sede di controllo di cui ai punti m), n) ed o);
- u) tali dati dovranno essere trasmessi con certificati firmati da chimico abilitato ed iscritto all'albo, invece che con rapporti di prova; non sussiste, infatti, un'automatica equivalenza tra "rapporti di prova" e "certificati d'analisi" sulla scorta delle sostanziali differenze rilevabili tra gli stessi in termini di contenuto, funzione e responsabilità assunta da chi li sottoscrive (CNC 057/12/cnc/fta del 27/01/2012). Poiché il rapporto di prova consiste esclusivamente e semplicemente nell'analisi del campione e nell'attestazione del risultato raggiunto, è necessario produrre la certificazione analitica, la quale richiede che un soggetto che assuma la responsabilità del campionamento e della preparazione del campione dovrà risponderne circa la rappresentatività, l'origine e la provenienza del campione prelevato. Infatti, con nota prot. 893/20/fncf/fta del 21/10/2020 la Federazione Nazionale degli ordini dei Chimici e dei Fisici, indirizzata a tutti i Ministeri, le Regioni, le Province ed i Comuni, invita le Pubbliche amministrazioni a non sostituire i "rapporti di prova" emessi da laboratori accreditati con i "certificati" in tutte le ipotesi previste dalle cogenti disposizioni normative.
- v) qualora i riscontri analitici della misura degli inquinanti prescritti superino i limiti di concentrazione e/o flusso di massa indicati dalla tabella riassuntiva delle emissioni, ne sarà data comunicazione immediata alla Provincia di Matera - Settore III - Ufficio Ambiente ed all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata (A.R.P.A.B.).

CAMPIONAMENTO DEGLI EFFLUENTI

- a) attenersi all'Allegato VI alla parte QUINTA del D.Lgs. n° 152/06 per quanto attiene ai : “*Criteri per i controlli e per il monitoraggio delle emissioni*”;
- b) come da punto 2.3 del medesimo Allegato VI alla parte QUINTA del D.Lgs. n° 152/06, qualora le condizioni operative lo richiedano....(omissis)....*per ciascun prelievo sia effettuato un numero di campioni o sia individuata una sequenza temporale differente rispetto a quanto previsto dal punto 2.3 nei casi in cui, per necessità di natura analitica e per la durata e le caratteristiche del ciclo da cui deriva l'emissione, non sia possibile garantirne l'applicazione;*
- c) per la strategia di campionamento ed i criteri di valutazione delle fonti emissive si terranno presenti le indicazioni contenute nel Manuale UNICHIM n° 158/88;
- d) per la misura dei *parametri di caratterizzazione* degli effluenti (velocità, portata, pressione e temperatura) nelle **emissioni convogliate** si dovrà applicare la norma UNI EN 16911-1:2013 e le linee guida per la sua applicazione (UNI CEN/TR 17078);
- e) per la determinazione delle **polveri totali** nelle **emissioni convogliate** si dovrà applicare la norma UNI EN 13284-1:2017;
- f) per la misura del Metanolo **CH₃OH** nelle **emissioni convogliate**, essendo una delle specie facenti parte delle Sostanze Organiche Volatili **S.O.V.**, si potrà applicare la norma UNI CEN TS 13649:2015 con speciazione selettiva su tale molecola ed abbinamento alla NIOSH 2549 Issue 1 15/05/96 per desorbimento termico e GCMS;
- g) per la misura del Carbonio Organico Totale **C.O.T.** come espressione delle Sostanze Organiche Volatili **S.O.V.** nelle **emissioni convogliate** si applicherà la norma UNI EN 12619:2013 come sommatoria delle Specie Organiche Volatili rilevate;
- h) per la determinazione degli ossidi di Azoto totali **NO_x** espressi come **NO₂** nelle **emissioni convogliate** si dovrà applicare il D.M. 25/08/2000 o, alternativamente, la norma UNI EN 10393, o anche analizzatori in “situ puntuale” a celle elettrochimiche;
- i) per la determinazione dell'**alcalinità** come **esalazioni residue basiche** di Soda caustica **NaOH** nelle **emissioni convogliate** si potrà applicare il metodo NIOSH n° 7401 - vapori alcalini e sali basici - Issue 2, 08/94;
- j) per la determinazione dell'**acidità** come **esalazioni residue acide** di acido Formico **HCOOH** nelle **emissioni convogliate** si potrà applicare il metodo NIOSH n° 2011 – acido formico - Issue 1, 08/94;
- k) per la misura del Metanolo **CH₃OH** nelle **emissioni convogliate**, essendo una delle specie facenti parte delle Sostanze Organiche Volatili **S.O.V.**, si potrà applicare la norma UNI CEN TS 13649:2015 con speciazione selettiva su tale molecola ed abbinamento alla NIOSH 2549 Issue 1 15/05/96 per desorbimento termico e GCMS.

Tabella riassuntiva delle emissioni

Ditta : GREENSWITCH S.r.l.

localizzazione: Macchia - Zona Industriale - FERRANDINA (MT)

Tipo di attività: Produzione di Olio di Soia Epossidato (ESO), raffinazione della Glicerina ed esterificazione (FEROIL).

PUNTI DI EMISSIONE	IMPIANTO	CARATTERISTICHE TECNICHE DELL'IMPIANTO			INQUINANTI	VALORI LIMITE DA RISPETTARE		NOTE
		Portata massima autorizzata (Nm ³ /h)	Altezza [2] (m)	Diametro esterno (mm)		Concentrazione in mg/Nm ³	Flusso di massa g/h	
E1	Olio di Soia epossidato + Distillazione glicerina + Impianto Esterificazione (FEROIL)	650	20	300	S.O.V.come C.O.T.	250	162,5	Decisione C.R.I.A. seduta del 22/09/2003
					Acido formico HCOOH	20	13	Valore limite come da Allegato 1 alla PARTE V, Tab. D, Parte II, Classe II - D.Lgs. n.152/2006
					Vapori alcalini di NaOH	300	195	Benchè non presente nei parametri considerati dal D.Lgs. n° 152/2006, si valuta tale limite in base alla terza voce (<i> riferimenti ad impianti similari</i>) dell'All. I del Punto I, comma 1b) della D.G.R. n° 3340 del 28/12/1999.

					Metanolo CH ₃ OH	43,23	28	Valore limite riferito a quanto detta l'Allegato I al punto 1, lettera 1b) della D.G.R. n° 3340 del 28/12/1999.
E2	Impianto di cogenerazione	4386	10	300	Polveri totali	4	17,5	Valore come da Parte QUINTA del D.Lgs. 152/2006 (e s.m.i.), Allegato I, parte III, par. 1.3 (<i>medi impianti di combustione nuovi alimentati a combustibili gassosi - caso ≤ 5</i>), decurtato del 20 % come da criterio C.R.I.A. approvato con D.G.R. n° 3340/1999. Vedi nota [1]
					Ossidi di Azoto NO _x	160	701,8	
E3	Generatore a fluido diatermico BONO NF7430	9.500	20	650	Polveri totali	4	38,0	Valore come da Parte QUINTA del D.Lgs. 152/2006 (e s.m.i.), Allegato I, parte III, par. 1.3 (<i>medi impianti di combustione esistenti alimentati a combustibili gassosi - caso > 5</i>), decurtato del 20 % come da criterio C.R.I.A. approvato con D.G.R. n° 3340/1999. Vedi nota [1]
					Ossidi di Azoto NO _x	160	1520,0	
E4 Caldaia LUZI 6,2 MW	Olio di Soia epossidato	15.250	10	775	Ossidi di Azoto NO _x	280	4.270	Valore limite come da Allegato 1 alla PARTE V, Parte III, Punto 1.3 (impianti nei quali sono utilizzati combustibili gassosi) D.Lgs. n° 152/2006, decurtato del 20% secondo criterio C.R.I.A. approvato con D.G.R. n.3340/1999. Si prevede tale limite solo se si utilizza combustibile METANO, Il valore limite di emissione si riferisce ad un tenore di OSSIGENO nell'effluente gassoso del 3%.
E4 bis Caldaia BONO 2,9 MW	Distillazione glicerina	15.250	10	775	Ossidi di Azoto NO _x	280	4.270	Valore limite come da Allegato 1 alla PARTE V, Parte III, Punto 1.3 (impianti nei quali sono utilizzati combustibili gassosi) D.Lgs. n° 152/2006, decurtato del 20% secondo criterio C.R.I.A. approvato con D.G.R. n.3340/1999. Si prevede tale limite solo se si utilizza combustibile METANO, Il valore limite di emissione si riferisce ad un tenore di OSSIGENO nell'effluente gassoso del 3%.

NOTE

[1] i suddetti valori limite di emissione sono riferiti ad un tenore di Ossigeno nell'effluente gassoso del 3%. Come riporta la nota [4] annessa alla tabella prescrittiva per i *medi impianti di combustione esistenti alimentati a combustibili gassosi*, il valore limite di emissione si considera rispettato per la specie SO₂ in caso di utilizzo di gas naturale. Come riporta la nota [2] annessa alla tabella prescrittiva per i *medi impianti di combustione esistenti alimentati a combustibili gassosi*, il valore limite di emissione è pari a 200 mg/Nm³ per la specie NO₂ in caso di utilizzo di gas naturale.

[2] l'altezza dei condotti è riferita al suolo.

c) con riferimento all'autorizzazione di cui all'art. 3 comma 1 lettera e) del D.P.R. n. 59/2013 - INQUINAMENTO ACUSTICO

- di effettuare misure fonometriche entro sei mesi dalla data di riattivazione dell'impianto di esterificazione (FEROIL) e della caldaia ad olio diatermico a servizio dell'impianto stesso; le successive misure dovranno avere cadenza biennale e/o in caso di modifiche sostanziale dell'impiantistica;
- di effettuare misure fonometriche con periodicità biennale per tutto lo stabilimento;
- nel caso in cui dalla verifica si rilevi un superamento dei limiti previsti dal D.P.C.M. 01/03/1991, secondo le classi di destinazione d'uso (valido in quanto mancante la zonizzazione acustica comunale ai sensi della L. 447/1995), è fatto obbligo di realizzare entro i successivi 6 mesi adeguati interventi di mitigazione e di abbattimento dell'impatto;
- le date programmate per la verifica fonometrica dovranno essere comunicate alla Provincia di Matera - Ufficio Ambiente – e all'ARPAB - Dipartimento Provinciale di Matera - Ufficio Inquinamento Acustico - in tempo utile, per eventuali supervisioni alle rilevazioni;
- inoltre, gli esiti delle misurazioni dovranno essere comunicati alla Provincia di Matera - Ufficio Ambiente -, all'A.S.M. - Dipartimento di Prevenzione Collettiva della Salute Umana, al Comune di Ferrandina (MT), competenti per territorio, e all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata (A.R.P.A.B.);

Le comunicazioni da inviare alla Provincia, inerenti il presente provvedimento, devono essere recapitate al seguente indirizzo: Provincia di Matera - AREA III Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente - Ufficio Ambiente - Via Ridola, 60 – 75100 Matera, ovvero a mezzo pec: ambiente@cert.provincia.matera.it

- 5) **di stabilire** che la presente autorizzazione ha validità di 15 (quindici) anni a decorrere dal 13/10/2020, data di rilascio del procedimento conclusivo da parte del SUAP della precedente D.D. n. 1648 del 02/10/2020 ed è

rinnovabile ai sensi del Capo II, art. 5, D.P.R. n. 59/2013. Il suo eventuale rinnovo è subordinato alla presentazione di specifica domanda, almeno sei mesi prima della scadenza;

- 6) **di evidenziare** che ai sensi dell'art. 5 comma 5 del D.P.R. n. 59/2013, la Provincia si riserva di poter richiedere ulteriori adempimenti e/o prescrizioni e di poter aggiornare o modificare, prima della sua scadenza in ogni momento, i contenuti del presente provvedimento a seguito dell'entrata in vigore di nuove norme tecniche, dell'evoluzione tecnologiche del settore, dell'adozione di modifiche ai piani e programmi regionali, delle risultanze delle analisi periodiche prescritte, delle risultanze di attività di ispezione, di segnalazioni di emissioni inquinanti e/o potenzialmente disturbanti e a seguito di ulteriori motivazioni legate alla tutela dell'ambiente e della salute;
- 7) **di stabilire** che il rinnovo/aggiornamento dell'autorizzazione in caso di modifica dell'impianto sarà rilasciato ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013;
- 8) **di ricordare** che ogni eventuale variazione relativa alla modifica della ragione sociale della Ditta deve essere comunicata alla Provincia di Matera ed al Comune territorialmente competente;
- 9) **di ricordare** che la cessazione dell'attività da parte della Ditta, senza subentro di terzi, deve essere tempestivamente comunicata alla Provincia di Matera ed al Comune di competenza e comporta la decadenza della presente autorizzazione;
- 10) **che** la mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento e/o nei suoi allegati comporta l'adozione dei provvedimenti restrittivi e sanzionatori previsti dalla normativa di settore;
- 11) **di dare atto** che qualora non espressamente previste si intendono richiamate nella presente determinazione tutte le disposizioni normative e regolamentari in materia;
- 12) **di dare inoltre atto** che la presente determinazione deve essere inserita nella Raccolta delle Determinazioni tenuta presso l'Ufficio Segreteria Generale, previa numerazione definitiva e protocollazione informatica;

IL RESPONSABILE
SERVIZIO 7
F.TO ENRICO LUIGI DE CAPUA

REG. PUBBL. NUM. 2220 DEL 11-11-2021

Si dichiara che la presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line della Provincia di Matera per 15 giorni consecutivi dal 11-11-2021 al 26-11-2021.

IL RESPONSABILE
F.to Enrico Luigi DE CAPUA

E' copia conforme all'originale:

Matera, _____

IL RESPONSABILE
